CITTA' DI BUSTO ARSIZIO

Ufficio Gestione Attività Economiche

REGOLAMENTO

PER

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

DI

PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 11.12.2003 divenuta esecutiva
Il 02.01.2004

INDICE

INDICE 1

CAPO I 1

DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1
Art. 2 SOGGETTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 1
Art. 3. FORME E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 1
Art.4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO 2
Art. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 3
Art.6 COMPITI DELLLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 3
Art.7 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 3
Art.8 RICORSI 4

CAPO II 5

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 5
Art. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 5
Art. 10 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 5
Art. 11 INIZIO DELL'ATTIVITA' 5
Art.12 MODIFICHE AI LOCALI 6
Art. 13 SUBINGRESSO 6
Art.14 SUCCESSIONE 6
Art. 15 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' 7

CAPO III 8

NORME IGIENICO SANITARIE 8
Art.16 REQUISITI IGIENICO SANITARI 8

CAPO IV 9

ORARI - TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE 9
Art.17 ORARI 9
Art. 18 TARIFFE 9
Art.19 INDICAZIONI OBBLIGATORIE 9

CAPO V 10

DISTANZE 10
Art.20 DISTANZE TRA ESERCIZI 10
Art.21 RAPPORTO ESERCIZI - POPOLAZIONE 10

CAPO VI 11

CONTROLLI E SANZIONI 11

Art.22 CONTROLLI 11
Art. 23 SANZIONI 11
Art.24 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 11
Art.25 ABUSIVISMO 11

CAPO VII 12

NORME TRANSITORIE E FINALI 12
Art. 26 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI 12
Art.27 DISCIPLINA TRANSITORIA 12
Art. 28 ENTRATA IN VIGORE 12

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale modalità, forme e limiti di svolgimento delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista disciplinate dalla Legge 14.02.1963 n.161 e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'attività di barbiere è assimilata a quella di parrucchiere da uomo.

Non sono soggette al presente Regolamento:

1) le attività della lavorazione che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
2) le attività di carattere terapeutico.

Art. 2 SOGGETTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Le figure professionali previste e disciplinate dal presente Regolamento sono le seguenti.

PARRUCCHIERE - operatori che conferiscono, indifferentemente a soggetti maschili e femminili, le seguenti prestazioni:

- taglio della barba
- taglio dei capelli
- esecuzione di acconciature
- applicazione di parrucche
- colorazione e decolorazione dei capelli
- prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico
- servizi tradizionalmente complementari.

ESTETISTA – L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano aventi come scopo esclusivo o prevalente quello di mantenerla in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico anche modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di in estetismi.
Nell'esercizio di tale attività possono essere utilizzate le apparecchiature e le macchine di cui alle tabelle allegate alla Legge 04.01.1990 n.1 e alla L.R. 15.09.1989 n.48.
L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza o all'assistenza continua da parte di personale qualificato.

Art. 3. FORME E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività di cui all'art. 2 possono essere esercitate da imprese individuali o da società di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato.

I titolari di impresa artigiana e almeno uno dei soci in caso di esercizio della stessa in forma societaria devono essere in possesso della qualifica professionale.
Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda la quale dovrà essere in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle attività svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per la promozione di qualsivoglia prodotto.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di parrucchiere ed estetista in forma itinerante o su aree pubbliche salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività e manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo, oppure a favore di persone immobilizzate o handicappate residenti o momentaneamente presenti nel territorio comunale da titolari già autorizzati ad operare in sede fissa, loro collaboratori, soci o dipendenti.

Art.4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere ed estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione Comunale.
L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati. Deve essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio ed esibita agli organi di controllo ad ogni richiesta.

L'autorizzazione per " parrucchiere" è concessa per l'esercizio congiunto delle attività di uomo o donna nella stessa sede purchè per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o, nel caso di attività esercitata in forma societaria, ne siano in possesso i soci lavoranti.

E' autorizzabile l'esercizio congiunto nella stessa sede delle attività di parrucchiere per uomo, donna ed estetista purchè per ogni specifica attività il titolare, un socio lavorante o il direttore di settore siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali. L'attività di estetista deve essere comunque svolta in settori separati da quelli dove si svolgono le altre attività; la separazione può essere ottenuta anche con elementi di arredo a condizione che le operazioni svolgentisi nel settore estetica non siano visibili dai settori rimanenti o dai clienti in attesa.
Nel caso di autorizzazioni plurime dovrà essere osservata la distanza maggiore.

Gli esercizi autorizzati ai sensi del presente regolamento possono vendere ai propri clienti i seguenti beni accessori: shampoo, balsami, lozioni per capelli, tinture, lacche e congeneri . L'eventuale superficie destinata all'esposizione di tali prodotti non deve essere superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività tenuto conto di tutta la superficie destinata all'esposizione anche su vari piani sovrapposti. Qualora l'esposizione sia visibile dall'esterno il titolare dovrà apporre il cartello "solo esposizione".

Negli altri casi troverà applicazione quanto previsto dal D.Lgs.114/98 in materia di commercio.

Art. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva prevista dall'art.2 bis della Legge 14.02.1963 n.161 così come modificata dalla Legge 13.12.1970 n.1142, è nominata dall'Amministrazione Comunale.
Ha durata pari al mandato dell'Amministrazione che l'ha nominata e resta in carica fino alla nomina della successiva.
Essa è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta:

a) da tre rappresentanti delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale proposti dalle Associazioni territoriali dell' artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
c) dal Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L. o da un suo delegato;
d) dal Comandante del Corpo di Polizia o da un suo delegato;
e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato.

Art.6 COMPITI DELLLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

a) domande di nuove autorizzazioni;
b) domande di trasferimento di esercizi già autorizzati;
c) domande di modifica o aggiunta di una o più nuove tipologie ad una autorizzazione preesistente;
d) sospensioni, congruamente motivate, dell'attività per più di sei mesi;
e) proposta e modifica del presente Regolamento.

E' facoltà del Presidente di sottoporre all'esame della Commissione argomenti e problematiche che l'Amministrazione ritiene utili per una corretta gestione del settore.
Non sono sottoposte al parere della Commissione le domande di semplice subingresso nella titolarità senza modifiche del contenuto dell'autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti professionali.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio Protocollo. Il parere favorevole della Commissione decade qualora l'interessato non produca la documentazione necessaria entro sei mesi.

Una deroga per ulteriori sei mesi è possibile solo per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria e/o nel caso di comprovata necessità.

Art.7 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 7 giorni prima della data in cui è prevista la riunione

stessa, oppure nei casi urgenti con telegramma o via fax 48 ore prima. La convocazione deve contenere l'elenco delle pratiche da esaminare e degli argomenti su cui esprimere parere.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alla Commissione partecipa il responsabile dell'ufficio Gestione Attività Economiche con funzioni di segretario verbalizzante.

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti il Comune provvede alla loro sostituzione su designazione dell'Ente o Organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art.8 RICORSI

Il provvedimento dell'Amministrazione Comunale di diniego del rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 gg. dalla seduta in cui è stato espresso.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione per l'attività di parrucchiere ed estetista deve essere inoltrata all'ufficio competente in materia e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente
b) precisa ubicazione del o dei locali ove si intende esercitare l'attività precisando in caso di esercizio congiunto delle stesse le varie destinazioni.
c) ragione sociale e sede legale per le persone giuridiche;
d) codice fiscale o numero di partita I.V.A. per le società ;
e) qualifica professionale del titolare o dei soci o del direttore di azienda quando trattasi di società non artigiana
f) copia dell'attestato o del diploma professionale del richiedente o del direttore di settore in caso di società non artigiana,
g) fotocopia della Carta di Identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo della stessa;
h) permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra – comunitari.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall'Azienda Sanitaria Locale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio.

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare medesimo in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da un socio amministratore in possesso di qualifica professionale.

Nel caso di società artigiane, ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 10 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista è rilasciata con provvedimento a firma del Dirigente di Settore entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 11 INIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività deve essere esercitata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario l'autorizzazione decade.

Entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'attività deve produrre il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.
La mancata presentazione di detto documento comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione.

Art.12 MODIFICHE AI LOCALI

Ogni modifica strutturale dei locali in cui si svolge l'attività dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione e, se richiesto, autorizzata dai competenti uffici.
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico – sanitari riferiti ai locali, alle attrezzature e al personale lavorante.

Art. 13 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis – causa, alla data di acquisizione del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Nel caso di affitto d'azienda, l'autorizzazione, per la durata prevista dall'atto di affittanza, viene intestata al cessionario ed il cedente avrà diritto alla reintestazione del titolo autorizzatorio da parte del Comune, alla risoluzione del contratto di affittanza e/o alla scadenza dello stesso.

Art.14 SUCCESSIONE

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione in qualità di eredi con atto di successione.

A norma dell'art.5 della Legge 08.08.1985 n.443 in caso di invalidità permanente, di morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge o i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa e abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso della qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono continuarla avvalendosi della collaborazione di personale qualificato per un periodo massimo di cinque anni.
Decorso tale periodo, in mancanza di richiesta di intestazione dell'autorizzazione da parte di uno degli eredi legittimi che comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti o in mancanza di cessione, l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 15 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni. Il titolare deve riconsegnare l'originale dell'autorizzazione rilasciata che, dopo tale termine, è da intendersi comunque decaduta.

Il titolare dell'autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve far pervenire al competente ufficio comunale apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
Il titolare può riattivare l'attività in qualsiasi momento dandone tempestiva comunicazione.
La sospensione può avere una durata massima di un anno. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per un periodo non superiore a 180 giorni solo per gravi motivi di salute debitamente certificati. Qualora il titolare non riattivi l'esercizio entro tale termine, l'autorizzazione sarà dichiarata decaduta e ne verrà data comunicazione all'interessato.

CAPO III

NORME IGIENICO SANITARIE

Art.16 REQUISITI IGIENICO SANITARI

I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene per l'attività di parrucchiere ed estetista.

CAPO IV

ORARI - TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Art.17 ORARI

Gli orari giornalieri dell'attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, ove ritenuto opportuno, la Commissione Comunale di cui all'art.5.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in modo ben visibile all'esterno e al pubblico un cartello indicante gli orari del negozio e le giornate di chiusura settimanali.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 18 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le tariffe praticate in modo ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art.19 INDICAZIONI OBBLIGATORIE

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio l'autorizzazione amministrativa nonché, per la società non artigiane, la qualifica professionale del direttore d'azienda.

CAPO V

DISTANZE

Art.20 DISTANZE TRA ESERCIZI

In rapporto alla densità della popolazione residente nel territorio comunale, ferma restando la situazione in atto, si determinano le distanze minime tra esercizi similari di barbiere, parrucchiere e di estetista come di seguito:

1) distanza minima tra esercizi di parrucchiere	metri 55
2) distanza minima tra esercizi di estetista	metri 55

E' ammessa una tolleranza del 10%.

La distanza è misurata tra le linee mediane dei due ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà eseguito ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale, salvo quanto previsto dal Codice della Strada.
Nel caso di attività sita all'interno di palazzi o edifici privati la distanza sarà calcolata a partire dall'ingresso principale sulla pubblica della via.
Le distanze devono sussistere fra gli esercizi di estetista e fra gli esercizi di parrucchiere indifferentemente dalla qualifica posseduta dal titolare.

Art.21 RAPPORTO ESERCIZI - POPOLAZIONE

Possono essere rilasciate autorizzazioni fino a raggiungere, con quelle esistenti, i seguenti rapporti con la popolazione residente e fluttuante:

a) un esercizio di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere uomo – donna ogni 200 abitanti
b) un esercizio di estetista ogni 700 abitanti

Il parametro previsto dal presente articolo, fissato in base al rapporto della popolazione residente e fluttuante, potrà essere rivisto ogni anno.
Agli effetti di quanto previsto al primo comma, si considera come popolazione fluttuante un valore pari al 10% della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo le nuove attività in cumulo ad altre preesistenti sono da considerarsi nuovi esercizi.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art.22 CONTROLLI

Gli agenti delle Forze di Polizia e il personale dell'A.S.L incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

Art. 23 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento escluse quelle previste dalla Legge 4 Gennaio 1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 25,00 Euro a 500,00 Euro così come stabilito dall'art.16 della Legge n.3 del 16.01.2003. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalle disposizioni generali contenute nella Sezione I, capo I e II , della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.24 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista può essere sospesa dal Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 15 giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia così come previsto dall'art.8 bis della Legge 24.11.1981 n.689.

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno salvo, in quest'ultimo caso, la possibilità di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità.

L'autorizzazione viene revocata qualora vengano meno i presupposti e i requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato il rilascio.

Della decadenza e del provvedimento di revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al titolare dell'attività così come previsto dall'art.8 della Legge 07.08.1990 n.241.

Art.25 ABUSIVISMO

Il Dirigente di Settore ordina la cessazione immediata delle attività di cui al presente regolamento quando queste siano svolte senza la prescritta autorizzazione comunale, in carenza dell'autorizzazione sanitaria (o parere) relativa ai locali dell'esercizio in essere e per mancanza del titolo professionale.

Qualora l'ordinanza di cui al punto precedente non venga eseguita viene disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per quanto di competenza.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 1229 in data 02.12.1993.

Art.27 DISCIPLINA TRANSITORIA

Limitatamente alle autorizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli esercizi di parrucchiere per uomo possono estendere la propria attività alla donna e viceversa, una volta posseduta la rispettiva qualifica professionale.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge. Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le norme più favorevoli al richiedente.